



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

29.11.2023

---

## **Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2023 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione**

---

## **1. Punti essenziali del progetto**

Dal 1° gennaio 2018, per ottenimento dell'autorizzazione di controllo ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) è necessario - in alternativa al prerequisito di essere una persona del mestiere, che non interessa in questa sede - aver superato l'esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza. Questo esame professionale è un'evoluzione dell'esame professionale quale consulente in sicurezza elettrica, che costituiva il precedente prerequisito, e comprende anche una parte d'esame sulla «gestione dei progetti». Per lo svolgimento delle attività di controllo secondo l'OIBT non è tuttavia richiesta alcuna conoscenza della gestione dei progetti; la presente modifica intende tenere conto di questa circostanza e limitare nuovamente i requisiti alla misura necessaria.

In quest'occasione nelle versioni tedesca e francese viene anche eliminata un'incongruenza linguistica nell'articolo 34 capoverso 1.

## **2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni**

Le modifiche previste non comportano oneri supplementari per Confederazione, Cantoni o Comuni in termini di personale o sul piano finanziario.

## **3. Conseguenze su economia, ambiente e società**

Il progetto di revisione ha conseguenze positive sull'economia in quanto viene eliminato un ostacolo all'accesso all'autorizzazione di controllo, il che dovrebbe alleviare in una certa misura la carenza di personale specializzato nel settore. Il progetto non ha conseguenze sull'ambiente né sulla società.

## **4. Commento alle singole disposizioni**

### *Articolo 27 capoverso 1 lettera a*

Fino al 31 dicembre 2017, l'articolo 27 capoverso 1 lettera a OIBT richiedeva, per l'ottenimento dell'autorizzazione di controllo, in alternativa al prerequisito di essere una persona del mestiere, il superamento dell'esame professionale quale consulente in sicurezza elettrica (controllore elettricista/capomontatore). Con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti d'esame per gli esami professionali, tale esame ha subito un'evoluzione per divenire esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza. Nel corso della revisione dei regolamenti d'esame, il riferimento nell'articolo 27 capoverso 1 OIBT è stato adeguato di conseguenza, cosicché dal 1° gennaio 2018 il superamento dell'esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'autorizzazione di controllo.

L'esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza comprende, oltre all'esame delle competenze relative alla sicurezza, anche l'esame delle capacità di gestione dei progetti. Tuttavia, le conoscenze relative alla gestione dei progetti continuano a non essere richieste per il corretto svolgimento delle attività di controllo secondo l'OIBT (cfr. art. 8 cpv. 3 OIBT relativo all'esame pratico per l'ottenimento della qualifica di persona del mestiere). Richiedendo, all'articolo 27 capoverso 1 lettera a OIBT, il superamento delle parti dell'esame professionale nelle quali vengono verificate le competenze relative alla sicurezza, viene attuato il principio di proporzionalità. La sicurezza degli impianti elettrici rimane assicurata.

*Articolo 34 capoverso 1*

La modifica di carattere linguistico non comporta un cambiamento sostanziale, ma specifica solo la designazione degli organi d'esecuzione controllati dall'Ispettorato.